Copia Albo

# Comune di Val della Torre

**Città Metropolitana di Torino**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

## del CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 24/04/2024

OGGETTO:

**TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNUALITA' 2024 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO**

L'anno duemilaventiquattro, addì ventiquattro, del mese di aprile, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | | Presente |
|---|---|---|
| 1. TAPPERO Carlo | Sindaco | Sì |
| 2. ALBRILE Valentina | Vice Sindaco | Ass. giust. |
| 3. CUOZZO Elisa | Consigliere | Sì |
| 4. BOSSU' Massimo | Consigliere | Sì |
| 5. PARMOLI Andrea | Consigliere | Sì |
| 6. NEGRO Elena | Consigliere | Sì |
| 7. ONADI Maria Vittoria | Consigliere | Sì |
| 8. TORBIDONE Alessandro | Consigliere | Sì |
| 9. FINOTELLI Ida | Consigliere | Sì da remoto |
| 10. ZAMPOLLO Luca | Consigliere | Sì |
| 11. MUSSINO Ida | Consigliere | Sì |
| 12. GENTILE Piera Antonietta | Consigliere | Sì |
| 13. PACCHIARDO Ezio | Consigliere | Sì |
| | totale presenti | 12 |
| | totale assenti | 1 |

Il Consigliere Finotelli Ida partecipa alla seduta da remoto in rispetto dei disposti di cui al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15.02.2024.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa MONTANARI Francesca, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor TAPPERO Carlo, nella sua qualità di Sindaco.

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Val della Torre. Responsabile Procedimento: TUBERGA LAURA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

Proposta n. 165 del 12/04/2024

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNUALITA' 2024 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO

# IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:
*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:
*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 12 del 15/02/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 15/02/2024 avente ad oggetto "Ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario pluriennale – Approvazione";

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021 e s.m.i., convertito in Legge n. 15 del 25.02.2022, il quale stabilisce che i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva siano approvati entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che l'art. 1, commi 527-528, della legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'abito del servizio di gestione rifiuti;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:
- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 – come modificato con deliberazione 23.01.2024 n. 7/2024/R/rif - che introduce il nuovo metodo MTR-2 per la predisposizione del Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTO il comma 691 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. 06.03.2014, n. 16 : *"I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";*

DATO ATTO che dall'anno 2013 il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato il Consorzio Intercomunale dei Servizi per l'Ambiente (C.I.S.A.) di Ciriè;

DATO ATTO altresì che con apposita Convenzione il Comune di Val della Torre ha affidato al Consorzio Intercomunale Servizi per l'Ambiente – C.I.S.A. - la gestione della tassa sui rifiuti TARI – comprendente anche il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A. con deliberazione n. 11 in data 01.03.2016 ha deciso di trasferire in capo alla Società SIA srl - Servizi Intercomunali per l'Ambiente, con sede in Ciriè – Via Trento n. 21/d, la convenzione in vigore per la gestione della riscossione della TARI per conto dei Comuni, a decorrere dall'anno 2016;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 3 in data 29.04.2016 con la quale è stato preso atto ed approvato il subentro di SIA s.r.l. nel servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI), alle stesse condizioni in essere con il Consorzio C.I.S.A.;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 29.10.2021 con la quale è stato approvato il nuovo statuto del CISA con Consorzio di Area Vasta (CAV) e la nuova Convenzione istitutiva a seguito della riorganizzazione prevista dalla legge regionale del Piemonte n. 1/2018;

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 35 de 28.12.2023 il Comune di Val della Torre ha approvato il passaggio di titolarità al C.I.S.A. del servizio di gestione della tassa rifiuti fino al 31.12.2027, in attuazione di quanto previsto dalla riformata normativa regionale;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …"*
- il comma 654 ai sensi del quale *"… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*

RILEVATO che l'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe TARI per l'anno 2024 entro il termine del 30 aprile sia un atto obbligatorio ed improrogabile, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28.04.2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2023-2024-2025;

CONSIDERATI gli interventi dell'ARERA avvenuti nel corso del 2023 sia per quanto attiene il metodo tariffario che specifiche novità nella gestione del rifiuto, che di seguito si riepilogano:

- delibera 389/2023, relativa all'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), che stabilisce i criteri per determinare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base ai costi efficienti e agli obiettivi di economia circolare;
- delibera 386/2023, è stato introdotto il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, volto alla sensibilizzazione e alla responsabilizzazione dei cittadini riguardo i rifiuti dispersi in mare.

CONSIDERATO che la situazione economico-finanziaria del Comune e la completa applicazione delle regole ARERA ha determinato il conseguente 'aggiornamento delle voci relative ai costi a carico dell'ente (spese di personale e di riscossione coattiva) e di quelli relativi ai crediti inesigibili, nel rispetto delle risultanze contabili opportunamente riviste in fase di predisposizione del bilancio 2024 e del piano di riequilibrio finanziario;

VISTA la sezione del Piano Economico Finanziario relativa al Comune di Val della Torre riferita al 2024 e la relativa relazione di accompagnamento predisposti da SIA s.r.l., acquisito in atti al prot. n. 3020 del 18.04.2024 e ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione al fine della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario trasmesso da SIA s.r.l. ammonta a complessivi **€ 735.921,45** (detratto dalle entrate MIUR per le scuole pubbliche) ed i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 sono così ripartiti:

- **COSTI FISSI: € 273.932,66**
- **COSTI VARIABILI: € 461.988,79**

DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013",* pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 relativamente al Comune di Val della Torre è complessivamente pari ad € **735.921,45**;

RILEVATO che la norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

RILEVATO altresì che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd (kg/mq anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze non domestiche attraverso al differenza con il totale dei rifiuti raccolti. Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non domestica e della quota variabile domestica e non domestica, per cui:

**COSTI FISSI**
**80,00% a carico delle utenze domestiche;**
**20,00% a carico delle utenze non domestiche;**

**COSTI VARIABILI**
**74,50% a carico delle utenze domestiche;**
**25,50% a carico delle utenze non domestiche;**

ATTESO che, sulla base dei dati contenuti nell'Allegato 1) - "Piano finanziario tassa rifiuti - TARI - Relazione di accompagnamento 2024" - nel quale sono contenute le schede della ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile nonché tra utenza domestica e utenza non domestica, il Comune stabilirà la tariffa a copertura integrale dei costi del servizio;

VISTE le tabelle di confronto utenze TARI 2023-2024, Allegato 3) e Allegato 4), che fanno per farne parte integrante e sostanziale al presente atto, illustranti i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata per la tariffa da applicare in base all'art.1, comma 651 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal D.P.R. n.158/1999 (metodo normalizzato);

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024, di cui all'Allegato 2), relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe rifiuti per l'anno 2024 quali risultano indicate nel tariffario - Allegato 2), proposto dal SIA s.r.l.;

DATO ATTO che alle tariffe TARI, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 14, commi 28 e 29 del D.L. n. 201/2011, deve essere sommato il tributo provinciale TEFA - fissato per l'anno 2024 nella misura del 5% (Decreto della Sindaca della Città metropolitana di Torino n. 2199 del 08.01.2024;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti - TARI approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 21.06.2021;

RICHIAMATO l'art. 15 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:
*«Il Comune potrà prevedere annualmente delle ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sul tributo comunale rispetto a quelle previste all'art. 14 del presente regolamento, all'atto dell'approvazione del bilancio comunale, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che comunque non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. Tali riduzioni/agevolazioni/esenzioni dovranno trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso. »*

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

DATO ATTO che l'Amministrazione provvederà ad ampliare, con successiva modifica al DUP ed agli stanziamenti di Bilancio 24/26, la disponibilità finanziaria per l'applicazione di agevolazioni tariffarie in favore delle utenze più fragili;

RITENUTO opportuno stabilire, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Regolamento comunale sulla TARI adottato con deliberazione consiliare n. 21 del 21.06.2021, le scadenze delle rate come segue:

- prima rata: 30/07/2024
- seconda rata: 30/11/2024

RITENUTO opportuno autorizzare il Consorzio C.I.S.A. all'emissione della bollettazione 2024 applicando le tariffe stabilite nel presente atto;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:
«**15**. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*.
***15-bis***. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
***15-ter***. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*»

UDITO l'intervento del Consigliere di minoranza Gentile Piera Antonietta che si riporta integralmente:
"OSSERVAZIONI:

a) attenzione a disporre continui aumenti, perché i contribuenti saranno sempre più tentati ad essere meno ligi a pagare le imposte.
   Non ci pare che sia prestata attenzione affinché il carico tributario non sia eccessivo rispetto alla capacità contributiva dei cittadini.

CONSTATAZIONI:

b) all'elenco dei crediti stralciati, dell'es. 2023, risultano € 609.000 circa di imposte e tasse di cui 107.000 circa di TARI;
c) alcuni cittadini lamentano di telefonare o inviare mail per richiedere chiarimenti su TARI, e altre imposte, modalità di pagamento, possibilità di rateizzazione, ecc … con esito negativo;"

RILEVATO che l'Organo di revisione con Verbale n. 8 del 19.04.2024 ha espresso parere favorevole all'adozione della presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Fiscalita' Locale e contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Risorse umane, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa in forma palese che sortisce il seguente esito:

| | |
|---|---|
| Consiglieri presenti | 12 |
| Consiglieri votanti | 12 |
| Voti favorevoli | 7 |
| Astenuti | 0 |
| Voti contrari | 5 (Parmoli Andrea, Zampollo Luca, Mussino Ida, Gentile Piera Antonietta, Pacchiardo Ezio), |

DELIBERA

1) DI APPROVARE:
   - il Piano finanziario tassa rifiuti - TARI 2024 e la relativa Relazione di accompagnamento Allegato 1)
   - le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, quali risultano indicate nel prospetto - Allegato 2);
   - le tabelle di confronto utenze TARI 2023-2024, Allegati 3) e 4), illustranti i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata per la tariffa da applicare in base all'art.1, comma 651 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal D.P.R. n.158/1999 (metodo normalizzato);

2) DI DARE ATTO che gli Allegati 1), 2), 3) e 4) sopra citati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) DI DARE ATTO inoltre che la determinazione della tariffa provvede all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori.

4) DI DARE ATTO che l'Organo di revisione dei conti ha espresso parere favorevole con verbale n. 8 del 19.04.2024 che si allega alla presente deliberazione (Allegato 5) per farne parte interante sostanziale;

5) DI DARE ATTO altresì che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2024;

6) DI DETERMINARE le seguenti scadenze per il versamento del tributo:
   - prima rata: 30/07/2024
   - seconda rata: 30/11/2024

7) DI TRASMETTERE, nei termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

8) DI TRASMETTERE copia della presente all'attuale gestore Società SIA s.r.l. di Ciriè per la formalizzazione degli adempimenti richiesti.

9) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

10) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.

11) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della posizione organizzativa dell'Area servizi demografici e fiscalità locale, demandandogli al contempo gli adempimenti conseguenti e successivi.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale.

| IL SINDACO | IL SEGRETARIO COMUNALE |
|---|---|
| *(firmato digitalmente)* | *(firmato digitalmente)* |
| Carlo TAPPERO | Dr.ssa Francesca MONTANARI |

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Val della Torre. Responsabile Procedimento: TUBERGA LAURA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*